

STATUTO

Denominazione - Sede - Scopo

TITOLO I

ART. 1

(Denominazione)

E' costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 14 c.c l'Associazione denominata "Associazione per la Cooperazione Transregionale Locale ed Europea" - in sigla - "TECLA".

TECLA è un'Associazione senza scopo di lucro.

Nella realizzazione degli scopi di cui al successivo Art. 3, essa persegue anche finalità di carattere sociale.

ART. 2

(Sede)


L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Boncompagni n. 93.

L'Associazione può istituire sedi o uffici in Italia e all'estero.

ART. 3

(Scopo)

L'Associazione ha lo scopo di diffondere presso i propri associati la cultura ed i valori dell'Europa unita, fornire assistenza e accompagnamento in materia di cooperazione transregionale locale ed europea, animazione economico-culturale



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



e internazionalizzazione dei territori.

Lo scopo sarà perseguito mediante attività di ricerca, studio, formazione, informazione, documentazione e consulenza in genere a favore dei soci nei modi e termini che gli organi dell'Associazione stabiliranno con appositi regolamenti, nonché mediante la messa a loro disposizione di servizi logistici e strumentali, anche attraverso la costituzione di società strumentali di servizi.

E' anche compito dell'Associazione curare la diffusione delle informazioni relative alle iniziative e alle opportunità promosse dall'Unione Europea per favorire l'unità politica, economica e sociale dei popoli europei e la cooperazione tra gli Stati membri, anche attraverso l'organizzazione di eventi specifici.

Per il perseguimento degli scopi statutari l'Associazione cercherà la collaborazione di altre Associazioni, enti, pubblici o privati, che operino negli Stati membri dell'Unione Europea.

TITOLO II

ART. 4

(Soci)

I soci dell'Associazione si distinguono in

- a) soci benemeriti
- b) soci ordinari.

I soci, sono gli Enti Locali, le Associazioni, le Fonda-

ARRETRATI - A

zioni o altri soggetti composti prevalentemente da Enti Locali e aventi comunque scopi compatibili con quelli dell'Associazione.

ART. 5

(Soci benemeriti)

Sono soci benemeriti quelli che hanno dato o potranno dare un particolare apporto alla crescita ed allo sviluppo dell'Associazione.

Il particolare apporto è valutato sulla base dei seguenti criteri:

- a) particolare impegno nella promozione in Italia e nell'Unione Europea degli scopi e dei valori dell'Associazione;
- b) particolari contributi anche economici messi a disposizione dalla stessa. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, delibera l'ammissione di un socio quale benemerito.

ART. 6

(Norma transitoria)

Sono soci benemeriti di diritto i soci in regola con il pagamento delle quote associative, al momento della revisione del previgente statuto, che abbiano rivestito la qualifica di soci sostenitori per almeno due anni nei cinque anni precedenti.

ART. 7

(Soci ordinari)



[Handwritten signature]



Sono soci ordinari i soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali che, avendo presentata domanda secondo le procedure previste nel presente statuto, siano stati ammessi dal Consiglio di Amministrazione, il quale si pronuncerà sulla stessa.

ART. 8

(Procedura per l'ammissione a socio)

Coloro i quali intendano divenire Soci devono presentare per iscritto domanda al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito all'ammissione sulla base di una valutazione secondo criteri non discriminatori in ordine a: finalità statutarie e svolgimento effettivo di un'attività coerente con gli scopi dell'Associazione.

Le deliberazioni adottate circa l'ammissione vengono comunicate al richiedente.

La presentazione della domanda di ammissione, che deve essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, comporta l'accettazione integrale ed incondizionata, da parte del richiedente, del presente Statuto.

L'ammissione diviene operante solo a seguito del pagamento dell'ammontare della quota sociale per l'esercizio finanziario in corso.

ART. 9

(Quote sociali)

Il Consiglio stabilisce la quota annuale di contribuzione



all'attività dell'Associazione.

ART. 10

(Doveri dei soci)

I Soci dell' Associazione sono tenuti:

- a) a diffondere la conoscenza dell'Associazione;
- b) collaborare per il conseguimento degli scopi sociali;
- c) seguire le direttive sociali fissate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) a versare entro il 30 aprile di ogni anno la quota sociale stabilita per l'esercizio finanziario in corso.

ART. 11

(Diritti dei soci)

I soci dell'Associazione, purchè in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto a:

- a) votare in assemblea, in conformità alle norme di cui all'art.16 e seguenti del presente statuto;
- b) eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione in conformità alle norme di cui all'art.18 e seguenti;
- c) i servizi di assistenza e consulenza sulle iniziative promosse dalla U.E. o dalla Associazione stessa alle condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione; nonché ottenere le pubblicazioni edite a cura dell'Associazione.

ART. 12

(Recesso dei soci)



A large, stylized handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



La qualifica di socio non è trasferibile.

L'impegno di partecipazione all'Associazione dei sostenitori è annuale e si intende a tutti gli effetti tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo dichiarazione di recesso da comunicare, tramite lettera raccomandata, al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima del 31 dicembre di ogni anno.

Il recesso non libera i soci che non siano in regola con il pagamento delle quote dalla relativa obbligazione.

ART. 13

(Sospensione e decadenza dei soci)

Deliberando a norma del successivo art. 19, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione dei Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali, dal diritto di voto in assemblea, dalla possibilità di esprimere propri candidati per l'Organo Amministrativo, dalla fruizione dei servizi.

Trascorsi almeno 40 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che sia pervenuto il saldo di tutte le pendenze, il Consiglio potrà deliberare la decadenza del socio

Il provvedimento di decadenza viene comunicato ai soci interessati mediante lettera raccomandata e non assolve gli stessi dal versamento delle quote dovute all'Associazione.

ART. 14

PARTELLA - ANA

(Esclusione dei soci)

A carico del socio che sia venuto o venga meno ai doveri sociali, abbia svolto o svolga attività in contrasto con le finalità ed i compiti dell'Associazione, può essere deliberato il provvedimento di esclusione.

Le motivazioni che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere comunicate per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal Presidente al socio trasgressore su conforme delibera dell'Assemblea degli Associati.

Entro trenta giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, il socio può presentare ricorso scritto al Consiglio di Amministrazione, esponendo le proprie giustificazioni.

Ove le giustificazioni non siano ritenute valide ovvero in mancanza di esse, il provvedimento di espulsione diviene definitivo.

La delibera di espulsione deve essere motivata ed ha effetto dalla data di comunicazione all'interessato della delibera da parte del Presidente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In nessun caso spetta al socio receduto, decaduto o escluso il rimborso di fondi o riserve, né di contributi versati durante la costanza del rapporto associativo.

TITOLO III

Organi dell'Associazione



ART. 15

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente
- b) l'Assemblea dei soci;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio sindacale

ART. 16

(Assemblea)

Sono legittimati a partecipare all'Assemblea tutti i soci non receduti, decaduti o esclusi. Sono legittimati a votare solo i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, non sospesi e non in conflitto di interessi rispetto alle singole decisioni da prendere.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo entro il termine di cui al successivo Art. 17.

L'Assemblea è altresì convocata quando ne faccia richiesta il Consiglio di Amministrazione, ovvero un decimo dei soci.

In difetto di pronta convocazione, provvede il Collegio Sindacale.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere comunicate per iscritto, anche mediante telegramma, raccomandata a mano, fax o e-mail, con almeno 8 (otto) giorni di anticipo, facendo fede la data di trasmissione della convocazione.



Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato:

a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione;

b) l'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea che può essere scelto anche tra non soci.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da notaio.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione - almeno un giorno dopo la prima - qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci.

Ciascun socio può essere portatore di non più di tre deleghe.

I membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio Sindacale non possono rappresentare i soci in Assemblea.

L'Assemblea dei soci delibera validamente a maggioranza degli aventi diritto al voto; ogni socio potendo esprimere un



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.

voto.

Non si considerano votanti, ai fini del quorum deliberati-

vo, gli astenuti e i non aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 ore dalla prima, quanto sia presente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti; ad esclusione della delibera per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 17

(Attribuzioni dell'Assemblea)

Spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci:

a) eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio di Amministrazione e tra loro chi debba assumere la carica di Presidente e Vicepresidente;

possono essere votate, quindi elette, solo persone fisiche che possiedano, già al momento della votazione, particolari requisiti soggettivi alternativi:

- rivestano incarichi istituzionali con funzione di Presidente, Sindaco o Assessore in Ente Locale che risulti essere Socio ordinario o benemerito dell'Associazione;



- rivestano la qualifica di legali rappresentanti e/o Amministratori di Associazioni, Fondazioni o altri soggetti, composti prevalentemente da Enti Locali, che risultino essere socio ordinario o benemerito dell'Associazione;

b) nominare i membri e il Presidente del Collegio Sindacale ;

c) approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente, ed il bilancio previsionale dell'anno successivo, comprese le relazioni ad esso collegate, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e agli scopi dell'Associazione, entro centoottanta giorni dalla chiusura dello stesso;

d) determinare l'indennità di carica per i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci anche nella forma dei gettoni di presenza;

e) deliberare azioni di responsabilità contro amministratori o liquidatori.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

a) discutere e deliberare le modifiche del presente statuto;

b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori, dando indicazione per quanto riguarda la devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 18

(Nomina Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da sette mem-



bri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Per gli Enti locali possono essere eletti consiglieri e permanere nella carica solamente le persone che rivestano incarichi istituzionali presso i soci.

Si intende per incarico istituzionale la funzione di Presidente, Sindaco o Assessore Provinciale o Comunale.

I consiglieri eletti dagli associati diversi dagli Enti locali debbono rivestire la qualifica di Legale Rappresentante o amministratore dell'Associazione, Fondazione o altro soggetto di appartenenza.

I consiglieri eletti che nel corso dell'incarico perdono i requisiti soggettivi sopra riportati decadono e cessano dalla carica con effetto immediato. l'Assemblea ordinaria immediatamente successiva provvede alla elezione dei nuovi consiglieri, in loro sostituzione, fra coloro che possiedano i necessari requisiti.

I consiglieri possono essere revocati in qualunque tempo da parte dell'Assemblea che li ha nominati, salvo il diritto del consigliere al risarcimento danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Si ha giusta causa in tutti i casi in cui il Socio, presso il quale il Consigliere riveste un'incarico istituzionale, receda o venga escluso dall'Associazione o il Consigliere



cessi di essere rappresentante o di rivestire un incarico istituzionale in seno al Socio.

In caso di cessazione di Consiglieri, per dimissioni o decesso, l'Assemblea ordinaria immediatamente successiva provvede alla elezione dei nuovi consiglieri, in loro sostituzione, fra coloro che possiedano i necessari requisiti.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, oppure sia il Presidente a risultare decaduto o cessato, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Non provvedendo il Consiglio sarà compito del Presidente del Collegio Sindacale indire l'Assemblea per le sostituzioni.

I Consiglieri ed il Presidente che fossero subentrati nel corso del triennio scadono con gli altri e quindi tutti insieme, al termine del triennio stesso.

ART. 19

(Compiti del Consiglio di Amministrazione -

Costituzione e deliberazioni)

Spetta al Consiglio:

- a) la nomina del Direttore Generale, stabilendone la retribuzione e l'indennità per la funzione di Tesoriere;
- b) amministrare l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, senza limitazione alcuna, se non per quanto attiene ai compiti dell'Assemblea, anche per quanto attiene ad acquisti di beni mobili ed immobili



e quant'altro attenga alla gestione della Associazione;

c) predisporre i bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi

da sottoporre all'Assemblea;

d) determinare le quote di ammissione e le quote annue dei soci;

e) deliberare sulle domande di ammissione dei soci ed in ordine a quanto previsto dai precedenti artt. 13 e 14;

f) deliberare in merito al conferimento della qualifica di socio benemerito;

g) predisporre l'ordine del giorno per la Assemblee e deliberare le relative convocazioni;

h) emanare il regolamento per la prestazione dei servizi ai soci e gli altri regolamenti interni determinando anche gli eventuali rimborsi spese;

i) determinare su proposta del Direttore Generale la pianta organica del personale dipendente e dei collaboratori dell'Associazione, determinandone i relativi compensi; il Consiglio, su proposta del Direttore Generale delibera l'assunzione ed il licenziamento dei dipendenti.

l) il Consiglio può disporre la creazione di gruppi di lavoro e commissioni per l'organizzazione e la preparazione delle attività previste dal presente Statuto e comunque ad esse connesse.

Il Consiglio può delegare al Presidente o al Vice Presidente alcune delle sue competenze ad esclusione di quelle di



cui alle lettere a); b); c); d); e); f); h); del presente articolo.

Il Consiglio che delibera sulle deleghe determina il compenso relativo.

Gli Amministratori devono adempiere i doveri derivanti dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

Gli Amministratori non sono responsabili verso l'Associazione per funzioni in concreto delegate, nei termini e limiti statutari, a Presidente o Vice Presidente, o proprie del Direttore Generale, a meno che, essendo a conoscenza dei fatti pregiudizievoli, essi non hanno fatto quanto potevano per eliminarne o limitarne le conseguenze dannose.

Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga richiesto da almeno un terzo dei membri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio è convocato per iscritto, anche a mezzo telegramma, fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della data in cui si deve tenere la riunione.

Nella convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno e l'ora della convocazione.

Di regola il Consiglio si riunisce nella sede della Associazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei



votanti. E' fatto obbligo al Consigliere che, rispetto alla decisione da assumere, si trovi in conflitto di interessi, di farlo rilevare, astenendosi poi dal partecipare alla votazione stessa.

In caso di parità di votanti decide il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, ed è invitato il Collegio Sindacale.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale dal Segretario che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio. Il verbale viene riportato su apposito libro.

ART. 20

(Presidente)

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Presidente adempie alle funzioni a lui delegate dal Consiglio, presiede l'Assemblea.

Nomina avvocati, procuratori ed arbitri e provvede alle richieste di finanziamenti e al rilascio di garanzie fidejussorie.

Il Presidente vigila sul regolare andamento dell'Associa-



sione, sulla permanenza dei necessari requisiti soggettivi in capo ai membri del C.d.A. e riferisce prontamente agli organi competenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 21

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui tutti iscritti al registro dei Revisori contabili.

Il Collegio Sindacale esercita esclusivamente la funzione di controllo contabile, come definita dagli Articoli 2409-bis e seguenti del codice Civile, escluso ogni altro incarico, salvo quanto previsto al precedente art. 18.

Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale trascritto in apposito libro.

TITOLO IV

Direzione Generale

Art. 22

(Direzione Generale)

Ai servizi amministrativi e tecnici, necessari al funzionamento dell'Associazione, è preposto un Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti.

Spetta al Direttore Generale provvedere all'organizzazione



degli uffici ed alla regolare esecuzione dell'attività connessa con l'accREDITAMENTO.

Il Direttore Generale, incaricato della gestione ordinaria dell'Associazione, svolge le funzioni di tesoriere dell'Associazione, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice-Presidente in forza di eventuale delega del Consiglio, in ordine alle funzioni di propria competenza.

TITOLO V

Il Patrimonio

ART. 23


(Il patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione pari ad Euro 253.064,00 (Duecentocinquantatremilasesentaquattro);
- b) da un fondo di riserva costituito dalle quote dei soci eccedenti l'importo di cui sopra e dalle quote versate negli anni successivi, nonché dagli eventuali avanzi di gestione;
- c) dai contributi, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incremento patrimoniale;
- d) da beni mobili ed immobili acquistati dalla Associazione.

E' fatto divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a soci, amministratori, collaboratori o dipendenti.

ART. 24



(Risorse finanziarie)

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote sociali versate annualmente dai soci, come determinate per il biennio dal Consiglio di Amministrazione;
- b) dai frutti del patrimonio;
- c) dal ricavato della prestazione di servizi ai soci in conformità al relativo regolamento;
- d) da sovvenzioni vincolate all'esecuzione di specifici programmi;
- e) dai rimborsi di servizi eventualmente prestati a terzi;
- f) dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dalla Associazione.

Gli eventuali utili o avanzi della gestione devono essere accantonati in apposita riserva e reinvestiti nello svolgimento dell'attività istituzionale o destinati ad incremento del fondo patrimoniale.


ART. 25

(Esercizio finanziario - Bilancio)

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea dei soci il progetto di bilancio consuntivo, redatto secondo il principio della competenza e la nota illustrativa.

Il bilancio resterà depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima



della data fissata per l'Assemblea convocata per l'approva-
zione.

TITOLO VI

Scioglimento e varia

ART. 26

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assem-
blea straordinaria.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori
e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo,
che dovrà essere destinato ad associazioni, comitati, orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale, imprese sociali,
enti pubblici o privati, con finalità analoghe a quello del-
l'Associazione.

ART. 27


(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
statuto si applicano le norme di legge di cui agli artt. 12 e
segg. c.c.

ART. 28

(Mandato)

L'Assemblea straordinaria del 29 novembre 2005 conferisce
espreso mandato al Presidente, perchè, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n. 361 del 10/2/2000, provveda a deposita-
re presso l'Autorità di Governo il nuovo testo dello statuto,




con espresso ed ampio mandato di apportare al presente statu-
to tutte quelle modifiche, integrazioni, e precisazioni che
l'Autorità di Governo avesse a richiedere.

F.to Andrea Pieroni

F.to Emma Anedda Notaio

In conformità al suo originale firmato nei modi di legge si rilascia la presente
copia autentica composta da n. 33 facciate per gli usi di legge.

Roma il 7 aprile 2009.




IA - TRANI * PROVINCIA



